



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali della
regione Lazio

LORO PEC

e, p.c.:

Alla Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie

dgruf@postacert.istruzione.it

Alla Direzione generale per il personale scolastico

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

All' Ufficio IV

Agli Uffici scolastici provinciali

Alle Organizzazioni sindacali del comparto e
dell'area dirigenziale *Istruzione e ricerca*

Oggetto: eventuale proroga dei contratti a tempo determinato dei docenti, per lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami di Stato.

Con la nota 20 maggio 2021, prot. 15337, sono state date indicazioni in merito al termine degli scrutini finali, da svolgere entro l'8 giugno in aderenza all'ordinanza del Ministro 17 maggio 2021, n. 159, nei casi in cui siano interessati docenti con contratti che terminino prima di tale data.

Alcune scuole hanno, però, rappresentato di non poter concludere gli scrutini finali entro l'8 giugno. Inoltre, è possibile che occorra far partecipare agli esami di Stato anche alcuni dei docenti in questione.

Visti i termini previsti dall'articolo 23I-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, si forniscono le seguenti indicazioni operative, per agevolare il lavoro di tutti.

Le scuole ove prestino servizio docenti coinvolti negli scrutini finali o negli esami di Stato il cui contratto di lavoro termini all'8 giugno potranno:



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

- nei soli casi di impossibilità oggettiva a concludere gli scrutini entro l'8 giugno e per la salvaguardia del prioritario diritto degli studenti alla valutazione, sottoscrivere con i docenti interessati un nuovo contratto di lavoro di "supplenza breve" del tipo "NI9". Il contratto dovrà avere la durata minima necessaria a consentire allo specifico docente di presenziare agli scrutini finali nei quali è coinvolto, indicativamente non oltre l'11 giugno. Non potrà essere selezionata l'opzione di "supplenza breve" ai sensi dell'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, visti i termini previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo;
- come usuale, prevedere un nuovo contratto per i giorni necessari allo svolgimento degli esami di Stato, per i docenti che vi debbano partecipare e il cui contratto termini prima. Ciò vale particolarmente per i docenti la cui partecipazione sia necessaria (ad es. quelli di italiano alle scuole secondarie di secondo grado). Nel caso in cui i docenti interessati siano presenti a scuola in virtù di un contratto stipulato ai sensi dell'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, visti i termini previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, dovrà essere stipulato un nuovo contratto di lavoro di "supplenza breve" del tipo "NI9" senza selezionare l'opzione "articolo 231-*bis*".

Il direttore generale
Rocco Pinneri